

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2020 —
B AG / Finanzamt A**

(Causa C-515/20)

(2021/C 28/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: B AG

Resistente: Finanzamt A

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «legna da ardere» contenuta nell'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso di includere qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.
- 2) Se uno Stato membro che abbia istituito, ai sensi dell'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE, un'aliquota fiscale ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne con precisione la sfera d'applicazione, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, sulla base della nomenclatura combinata.
- 3) Nell'ipotesi di soluzione senso affermativo della seconda questione: se uno Stato membro possa esercitare la facoltà, riconosciuta dagli articoli 122 e 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, di delimitare la sfera d'applicazione della riduzione dell'aliquota d'imposta sulle cessioni di legna da ardere, sulla base della nomenclatura combinata, nel rispetto del principio della neutralità fiscale, in modo tale da assoggettare ad aliquote d'imposta distinte le cessioni di diverse forme di legna da ardere che differiscano per le loro caratteristiche e proprietà oggettive ma che, dal punto di vista del consumatore medio, secondo il criterio della comparabilità nell'uso, soddisfino lo stesso bisogno (nella specie: esigenza di riscaldamento e siano pertanto in concorrenza tra loro).

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1.)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 14 ottobre 2020 —
JT, NQ / Ryanair DAC**

(Causa C-516/20)

(2021/C 28/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: JT, NQ

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 19 ottobre 2020 — Koppány 2007 Kft / Vas Megyei Kormányhivatal

(Causa C-523/20)

(2021/C 28/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Törvényszék

Parti

Ricorrente: Koppány 2007 Kft.

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'espressione «risiedono legalmente» che figura all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010⁽¹⁾, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 987/2009⁽³⁾ ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nel senso che è applicabile anche ai cittadini di paesi terzi nello Stato membro che risiedono con un titolo di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi e che dispongano di un documento relativo alla dichiarazione di alloggio promanante dall'autorità per gli stranieri.
- 2) Se l'espressione «risiedono legalmente» sia applicabile ai cittadini di paesi terzi che dispongano di un alloggio giustificato nella sede del datore di lavoro.
- 3) Se, in sede di interpretazione dell'espressione «risiedono legalmente», si debba tener conto della nozione di «residenza» figurante all'articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, o della nozione di «residenza» definita nella normativa nazionale dello Stato membro di cui trattasi.
- 4) Quale significato debba essere attribuito all'espressione «risiedono legalmente» come nozione uniforme nel diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 2004, L 166, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
